



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 31 MARZO 2020

DELIBERA N.207

O G G E T T O

ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA L. 145/2018 ART. 1 COMMI 682,683 E 684

L'ANNO DUEMILAVENTI IL GIORNO TRENTUNO DEL MESE DI MARZO, , ALLE ORE 13:15 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

DECARO Ing. ANTONIO - SINDACO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DI SCIASCIO Eugenio	SI
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	SI
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	GALASSO Ing. Giuseppe	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
5	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
6	PALONE Dott.ssa Carla	SI
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	NO
8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
9	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

L'Assessore alla Città Produttiva e Mare Dott.ssa Carla Palone, in considerazione dell'istruttoria svolta dalla Ripartizione Sviluppo Economico, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Il Comune di Bari gestisce il demanio marittimo e, dunque, è competente al rilascio delle concessioni demaniali marittime ricadenti sulla costa barese.

Il totale delle concessioni demaniali marittime sino ad ora rilasciate è di n. 173 di cui n. 90 hanno finalità turistico ricreativa.

La direttiva UE 2006/123/Ce (Bolkestein) afferma che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a procedura di gara tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità; tuttavia il legislatore con l'art. 1 comma 18 del D.L. 194/2009 ha disposto una prima proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31.12.2015 e con l'articolo 34 duodecies del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 è stata disposta una successiva proroga fino al 31.12.2020.

Con legge n. 145/2018 art. 1 comma 682, limitatamente alle concessioni identificate ai successivi commi 683 e 684, è stato disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative alla data del 31.12.2033.

La suddetta disposizione pare assumere la connotazione di un atto formalmente legislativo e sostanzialmente provvedimentale, atteso che i beneficiari sono individuati in tutti coloro che sono titolari delle suddette concessioni e poiché modifica direttamente il testo delle stesse estendendone il termine di validità; sicché l'Ente gestore può solo svolgere un'attività di completamento esecutivo tesa a verificare l'esistenza di condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione.

A tale proposito occorre rilevare che il demanio marittimo e le sue pertinenze appartengono allo Stato, mentre i Comuni esercitano solo un'attività di gestione, dunque con legge dello Stato, che è proprietario del demanio marittimo, è stato esteso il termine di validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative aventi ad oggetto i beni del predetto demanio marittimo.

La Regione Puglia, che in applicazione del proprio statuto art. 9 ispira la propria attività ai principi dell'Unione Europea ed in applicazione della legge n. 17/2015 è competente a dare direttive ai Comuni costieri riguardo alla gestione del demanio marittimo, con nota n. 4184 del 25.02.2019 ha dato una direttiva ai Comuni in merito all'applicazione della proroga fino al 31.12.2033 del termine di validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa, inviando un successivo sollecito all'applicazione di tale proroga con nota n. 21804 del 28.10.2019, ulteriormente ribadito con nota n. 25951 del 17.02.2019.

Gli Uffici del Comune hanno l'obbligo di applicare la legge, tuttavia è necessario rideterminare il canone in relazione alla nuova scadenza della concessione ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è necessario procedere ad una verifica periodica dei requisiti soggettivi dei concessionari.

Nell'ambito del territorio costiero del Comune di Bari vi sono delle strutture già esistenti che possono costituire oggetto di nuova concessione e gli atti propedeutici al Piano Comunale delle Coste prevedono la possibilità di rilascio di nuove concessioni per vari tratti di demanio marittimo ancora disponibile, dunque vi è di fatto la possibilità anche per altre imprese di investire nel settore turistico balneare richiedendo nuove concessioni demaniali marittime, sia con investimenti di particolare rilevanza economico finanziaria ma per concessione di lunga durata sia per investimenti più contenuti sotto il profilo economico finanziario ma per concessione di minore durata.

Vi è dunque la possibilità di accesso al mercato da parte di nuovi investitori, in coerenza con il dettato della direttiva eurounitaria.

CONSIDERATO che:

- occorre dare esecuzione alla normativa che ha direttamente modificato il contenuto delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa, estendendone la validità al 31.12.2033;
- è necessario garantire continuità alle imprese operanti nel settore turistico ricreativo, sostenendone la stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti a beneficio delle strutture ad esse in concessione, atteso che si tratta prevalentemente di pertinenze demaniali marittime, la cui esposizione agli agenti meteomarinari determina la necessità di continui interventi manutentivi, anche di tipo straordinario; dunque la suddetta stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti costituisce una garanzia per migliorare le condizioni strutturali e funzionali di beni di proprietà dello Stato, anche in ragione degli adeguamenti strutturali previsti dalla normativa regionale e che troveranno specificazione nell'adottando Piano Comunale delle Coste.

RILEVATO che la Ripartizione Sviluppo Economico provvederà:

- Preventivamente e al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, a dare notizia del procedimento di estensione della validità della concessione, mediante la pubblicazione al sito internet del Comune di Bari per la durata di gg. 15 esclusivamente per la presentazione solo di eventuali osservazioni ex art. 18 Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- a verificare che non vi siano cause di decadenza dalla concessione in atto;
- ad effettuare l'accertamento riguardo alla persistenza dei requisiti morali del concessionario e, propedeuticamente all'annotazione della nuova data di scadenza, ad effettuare la verifica del regolare pagamento del canone di concessione e della relativa imposta regionale (anche tramite rateizzazione regolarmente concessa ed eseguita) e di eventuali oneri connessi all'utilizzo del bene oggetto della concessione, oltre alla verifica dell'assenza di motivi di decadenza della concessione (quali la presenza accertata di manufatti non consentiti e non ancora rimossi dal concessionario);
- ad accertare che qualora la concessione riguardi strutture e pertinenze demaniali marittime ubicate in un sito classificato a rischio idrogeologico, il concessionario produca la necessaria documentazione tecnica riguardante la mitigazione del suddetto rischio, al fine di acquisire il parere dell'Autorità di Bacino, che consenta il mantenimento della concessione. Qualora non ricorrano tali condizioni, non si può procedere all'annotazione della nuova data di scadenza della concessione;
- ad annotare in calce alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, la nuova data di scadenza della concessione al 31.12.2033 disposta legge n. 145/2018 art. 1 comma 682, 683 e 684 previa comunicazione degli attuali concessionari, i quali dichiareranno di volersi avvalere di tale estensione di durata della concessione. Con la suddetta annotazione sarà indicato il nuovo valore della concessione derivante dal ricalcolo del canone in ragione della nuova data di scadenza, per il conseguente pagamento dell'imposta di registro, con espressa avvertenza della possibilità di revoca/decadenza della concessione senza indennizzo qualora ciò sia imposto da sopraggiunte norme imperative ed inderogabili;

CONSIDERATE, inoltre, le possibili ricadute economiche derivanti dalla pandemia COVID-19 sulle imprese del settore turistico ricreativo e, conseguentemente, ritenendo necessario sostenere la ripresa non solo delle singole imprese, ma dell'intero settore dell'imprenditoria del turismo e dei lavoratori da essa impiegati.

PRESO ATTO:

- dell'estensione del termine di durata delle concessioni attuato con la legge n.145/2018 art. 1 comma 682, 683 e 684;
- delle note nota n. 4184 del 25.02.2019, la nota n. 21804 del 28.10.2019 e la nota n. 25951 del 17.02.2019 tutte della Regione Puglia – Servizio Demanio Marittimo in merito al termine di validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa

VERIFICATA l'assenza, per il presente provvedimento, di ipotesi di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis Legge n.241/1990 come introdotto dall'art.1 c.41 Legge n.190/2012;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 107 del comma 1 del DLgs 267/2000;
Tutto ciò premesso

LA GIUNTA

UDITA la relazione L'Assessore alla Città Produttiva e Mare Dott.ssa Carla Palone, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Sviluppo economico;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale n. 17/2017
- legge n. 145/2018 art. 1 comma 682, 683 e 684
- la nota n. 4184 del 25.02.2019, la nota n. 21804 del 28.10.2019 e la nota n. 25951 del 17.02.2019 tutte della Regione Puglia – Servizio Demanio Marittimo;

VISTI altresì:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Ripartizione Sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da scheda allegata;
- omesso il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Ripartizione ragioneria generale, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
- la scheda di consulenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.E.L., che forma parte integrante della presente;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. DARE ATTO** che le motivazioni indicate in premessa si intendono qui integralmente riportate;
- 2. PRENDERE ATTO** dell'estensione del termine di durata delle concessioni al 31.12.2033, ai sensi della legge n.145/2018 art. 1 comma 682, 683 e 684;
- 3. DI DEMENDARE** alla Ripartizione Sviluppo Economico ogni attività gestionale connessa e consequenziale all'adozione del presente atto, in considerazione delle motivazioni espone in premessa.



Pos Commercio

**SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2020/00207

del 31 MARZO 2020

OGGETTO: ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA L. 145/2018 ART. 1 COMMI
682,683 E 684

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 30/03/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA L. 145/2018 ART. 1 COMMI
682,683 E 684

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 30/03/2020

Il responsabile

Mario Marchillo

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>